



Prefettura di Varese
Ufficio Territoriale del Governo

Varese, 24 marzo 2020

Alla Camera di Commercio Industria
Agricoltura Artigianato

Alle Organizzazioni di Rappresentanza
delle categorie produttive

Al sig. Presidente della Provincia

Ai sigg.ri Sindaci della provincia

Al sig. Commissario Straordinario del Comune di
Lonate Ceppino

Al Sig. Commissario Straordinario del Comune di
Masciago Primo

e, p.c. Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Applicabili sull'intero territorio nazionale. Attività produttive e commerciali. Attività professionali.

Facendo seguito a precedenti Circolari concernenti l'emergenza sanitaria di cui all'oggetto, si richiama l'attenzione sulle aggiornate disposizioni contenute nel d.P.C.M 22 marzo 2020.

Il provvedimento in argomento, in primo luogo, sospende tutte le attività produttive, industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle indicate nell'allegato 1 al decreto stesso. Con riguardo alle attività commerciali, tuttavia, continuano ad operare le previsioni recate dal d..P.C.M. 11 marzo 2020 nonché dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020. Inoltre, le attività produttive sospese possono continuare a svolgersi se organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile.

Le attività professionali non sono sospese ma restano ferme le raccomandazioni indicate all'art. 1, punto 7, del citato d.P.C.M. 11 marzo 2020.

Tra le attività produttive consentite rientrano:



Prefettura di Varese
Ufficio Territoriale del Governo

- I servizi di pubblica utilità nonché i servizi essenziali di cui alla Legge 12 giugno 1990. n. 146.
- Le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere nei settori di cui al cennato allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità ed essenziali sopra indicati (art. 1, comma 1, lett.d);
- La produzione, il trasporto, la commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lett. f);
- Ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza (art. 1, comma 1, lett. g);
- Le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzioni derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti (art. 1, comma 1, lett. g).

Va, tuttavia, precisato che, in relazione alle attività di cui all'art. 1, comma 1, lett.d) del d.P.C.M. in parola, l'operatore economico è tenuto a comunicare al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Allo stesso modo, i soggetti esercenti le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. g), sono tenuti a comunicare preventivamente al Prefetto competente per territorio la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la prosecuzione dell'attività, fermo restando che tale comunicazione non è dovuta qualora si tratti di attività finalizzata ad assicurare l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

In entrambe le descritte ipotesi spetta al Prefetto una valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati, all'esito della quale potrà disporre la sospensione dell'attività laddove non ravvisi l'effettiva ricorrenza delle condizioni medesime.

Si sottolinea che il meccanismo delineato dal decreto in argomento **non introduce una forma di preventiva autorizzazione** da parte del Prefetto ma, in un'ottica di snellimento e semplificazione delle procedure, legittima la prosecuzione delle attività di cui trattasi sino all'adozione di una eventuale sospensione.

Si segnala, inoltre, che il d.P.C.M. in esame consente lo svolgimento delle attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa nonché delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto territorialmente competente, cui è conseguentemente demandata la ricognizione dei relativi siti produttivi (art. 1, comma 1, lett.h).

Tanto si rappresenta con preghiera di portare a conoscenza di quanto sopra le aziende del territorio.

Il Prefetto

DG